



# Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
S3.13 UFFICIO AIA

Class. p\_CO 09.03 - Fascicolo n. 2016/10

## AUTORIZZAZIONE N. 142 / 2020

**OGGETTO: ECOCHIMICA S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI CANTÙ VIA DELL'ARTIGIANATO 6. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER L'APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, AI SENSI DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E S.M.I..**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE  
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

VISTI:

- Le Decisioni n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n° 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n° 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n° 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- la Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.p.r. 915/82;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la D.G.R. 9497 del 21 giugno 2002;
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002;
- la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la D.G.R. 3018 del 15 febbraio 2012
- la D.G.R. 3596 del 6 giugno 2012;
- la DGR 4696 del 28 dicembre 2012
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.D.S. n.1795 del 4 marzo 2014;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti del responsabile del SUAP di Cantù:

- provvedimento n. 39883 del 15/10/2015 di riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale del SUAP di Cantù, che recepisce il P.D. n. 229/A/ECO del 18/06/2015 di esito dell'istruttoria tecnica per il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i., emesso dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como;
- provvedimento n. 40635 del 29/09/2016 di modifica non sostanziale e contestuale aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale del SUAP di Cantù, che recepisce il P.D. n. 300/A/ECO del 6/09/2016 di esito dell'istruttoria tecnica, emesso dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como;
- provvedimento prot. n. 45765 del 26/09/19 di modifica non sostanziale e contestuale aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale del SUAP di Cantù, che recepisce il P.D. n. 554/2019 del 29/07/2019 di esito dell'istruttoria tecnica, emesso dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como;

ATTESO che il SUAP del Comune di Cantù ha trasmesso, con nota in atti provinciali prot. 1191 del 14/01/2020, comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dal Gestore Ecochimica Srl per l'impianto sito in Comune di Cantù, Via dell'Artigianato 6;

VISTE le risultanze della verifica ispettiva condotta da ARPA nel 2019, trasmesse con nota in atti provinciali prot. 34435 del 12/09/2019;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio, precisando che:

- le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art. 5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- le suddette modifiche non attengono alle operazioni di recupero di rifiuti già autorizzate e svolte dal Gestore che rientrano nel campo di applicazione dell'art.184-ter (cessazione della qualifica di rifiuto) del Dlgs 152/06, come modificato dall'art. 14-bis della Legge 128/2019;
- la descrizione delle modifiche non sostanziali all'autorizzazione integrata ambientale è riportata nell'Allegato A, approvato con il presente atto;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole alle modifiche, ferme restando le prescrizioni riportate nel medesimo Allegato A;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'Allegato Tecnico e nell'Allegato 1 al P.D. n. 229/A/ECO del 18/06/2015 e s.m.i., così come la durata dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal SUAP di Cantù con proprio atto prot.

n. 39883 del 15/10/2015 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica:

- di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Cantù, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;
- di demandare al successivo atto di modifica sostanziale o riesame con valenza di rinnovo la rivalutazione e allineamento delle operazioni di recupero che determinano la cessazione della qualifica di rifiuto ai disposti dell'art. 184-ter del DLgs. 152/06 e s.m.i.

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

### **DETERMINA**

1. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per l'approvazione della variante non sostanziale e contestuale aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Provvedimento n. 39883 del 15/10/2015 e s.m.i del responsabile del SUAP di Cantù, per l'impianto IPPC sito a Cantù, via dell'Artigianato 6, gestito da Ecochimica Srl;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D n. 229/A/ECO del 18/06/2015 e s.m.i., ad eccezione di quelle espressamente variate con il presente atto;
3. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

### **DISPONE**

la notifica del presente atto al SUAP di Cantù ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali.

### **DÀ ATTO**

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 02/03/2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
TUTELA AMBIENTALE  
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
BINAGHI FRANCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**Allegato A**

Ditta: Ecochimica S.r.l.  
Sede legale: Comune di Cantù, Via Dell'Artigianato 6  
Ubicazione impianto: Comune di Cantù, Via Dell'Artigianato 6

**1. Descrizione della variante non sostanziale.**

Le varianti all'autorizzazione in essere sono di seguito illustrate.

- 1.1 Aumento dei quantitativi sottoposti all'operazione di recupero delle emulsioni oleose (R12) in area 3, che passeranno dalle attuali 3000 tonnellate/anno a 4000 tonnellate/anno, per un aumento su base giornaliera di circa 4 tonnellate/giorno (da 12 t/g a 16 t/g). Nella medesima area sono autorizzate anche le operazioni di messa in riserva e deposito preliminare, per le quali i quantitativi autorizzati rimarranno i medesimi.
- 1.2 Riorganizzazione delle aree funzionali 1 e 2 mediante lo spostamento di 36 m<sup>2</sup> di area 1 dall'attuale ubicazione a una zona di uguali dimensioni posizionata nell'attuale area 2, con contestuale spostamento di tale superficie deputata all'area 2 occupata all'interno dell'area 1. Pertanto, l'estensione superficiale totale delle due aree e di conseguenza i volumi autorizzati in ciascuna area rimangono immutati rispetto a quanto autorizzato.

Tale riorganizzazione dell'impianto è illustrata nell'elaborato tecnico n. 1, codice A473A123 del 11/12/2019.

**2. Aggiornamenti all'Allegato Tecnico**

Con il presente atto si provvede inoltre ad aggiornare l'Allegato Tecnico vigente sulla base delle indicazioni fornite dal Gestore in merito ai rinnovi delle certificazioni volontarie e antiincendio del complesso IPPC e delle risultanze della visita ispettiva condotta da ARPA nel corso dell'anno 2019.

**3. Modifiche all'Allegato Tecnico al P.D. n. 229/A/ECO del 18/06/2015 e s.m.i..**

3.1 Il paragrafo A.2 è aggiornato come segue:

**A2. Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall'AIA**

La tabella seguente riassume lo stato autorizzativo del complesso IPPC:

Tabella A2/a – Stato autorizzativo

Settore	Norme di riferimento	Ente competente /procedente	Estremi del provvedimento	Scadenza	N. d'ordine Attività IPPC e NON	Note
VIA	DPR 12.04.96	Regione Lombardia	DDGTU 6920 del 09.05.05	-	1	-
			DDGTU 7889 del 19.05.05			
AIA	D. Lgs. 152/06 e s.m.i.	Provincia di Como	n. 229/A/ECO del 18/06/2015	14/10/2027	1	-
		SUAP	n. 39883 del 15/10/2015			

**Tabella A2/b** – elenco delle certificazioni/registrazioni volontarie del complesso IPPC

Certificazione/registrazione	Norme di riferimento	Ente competente	Estremi della certificazione (Numero - Data di emissione)	Scadenza	N. d'ordine Attività IPPC e NON	Note
ISO	9001/15	Certiquality	2859 del 13/05/15	14/04/2021	1	-
	14001/15	Certiquality	13168 del 29/03/2018	28/03/2021		-

**Dichiarazione INES**

Il complesso è soggetto a dichiarazione INES.

**Certificato di prevenzione incendi**

Lo stabilimento Ecochimica Srl risulta essere in possesso dell'attestato di rinnovo di conformità antincendio Prot. n° 8893 del 03/07/2018, rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. di Como con scadenza il 02/07/2023.

3.2 La tabella B1/c del paragrafo B.1.2 "Quantitativi massimi autorizzati" e il primo capoverso sotto la medesima sono modificati come segue (le modifiche sono evidenziate **in grassetto**):

**Tabella B1/c** – *Quantità annua rifiuti trattati*

Area	Quantità t/anno	Smaltimento e/o recupero (escluso R13 e D15)	
		operazioni	
Area 1	8000	R12, D13, D14	Cernita ed adeguamento volumetrico
Area 2	6000	D13, R12	Stabilizzazione/solidificazione
Area 3	<b>4000</b>	R12	Recupero
Area 4	9000	D9	Treatmento chimico/fisico
Area 5	3000	R12, D13, D14	Triturazione
Area 6	500 (320 kg/h)	R2/R12	Distillazione
Area 7	500	R3/R12, R4	lavaggio
Aree 1, 2, 3, 8, 9, 10 e zona riconfezionamento	29.000	R12/D13	Miscelazione

La capacità totale di trattamento dell'impianto è di **39000** mc/a pari a **31000** t/a (aree da 1 a 7), cui si aggiungono 29000 mc/a pari a 29000 t/a autorizzati per l'attività di miscelazione.

3.3 Al paragrafo B.1, la descrizione dell'area 3 è aggiornata come segue (le modifiche sono evidenziate in grassetto):

**area 3.**

L'area 3 coincide con l'area di trattamento di recupero delle emulsioni oleose, di messa in riserva (R13) di oli esausti e di deposito preliminare (D15) oli contaminati. In particolare in tale area vengono effettuate sia operazioni di stoccaggio (messa in riserva – R13; deposito preliminare – D15) che trattamento dei rifiuti mediante operazioni di R12. Tale operazione consiste esclusivamente nella separazione della frazione acquosa da quella oleosa. La frazione acquosa viene poi avviata a



trattamento chimico-fisico in area 4 o in vasca di equalizzazione se idonea allo scarico. La frazione oleosa è invece inviata al serbatoio di stoccaggio degli olii usati (sempre posto in area 3).

Può essere effettuata attività di miscelazione (R12).

L'area dispone di una parte per la ricezione dei rifiuti in ingresso posta in prossimità dell'area 10 e di una parte all'interno del capannone per trattamento e stoccaggio dei materiali di risulta prima del loro trattamento in area 4, del loro scarico o dell'avvio ad altri impianti.

L'area 3 quindi si caratterizzerà per la presenza dei seguenti macchinari:

- n. 1 vasca coperta per il "prestoccaggio emulsioni" da 30 m<sup>3</sup> (M26) posta all'esterno in prossimità dell'area 10,
- n.1 serbatoio da 36 m<sup>3</sup> per la messa in riserva (R13) dell'olio intero (M4) (interrata in vasca di contenimento)
- n.1 serbatoio da 60 m<sup>3</sup> per la messa in riserva (R13) dell'emulsione oleosa (M5) (interrata in vasca di contenimento);
- n.1 serbatoio da 1 m<sup>3</sup> per le operazioni di deposito preliminare D15 (M6) (All'interno del capannone)
- n.2 evaporatori (M7; M21) per la separazione della frazione oleosa da quella acquosa (All'interno del capannone)
- n.4 serbatoi fuori terra dotati di bacino di contenimento per l'emulsione da trattare o del refluo decadente dal trattamento (M22; M23; M24; M25) (All'interno del capannone).

I nuovi quantitativi di stoccaggio totali nell'area 3 sono comprensivi di 30 mc per la vasca di pre stoccaggio emulsioni, operazione assimilabile ad una attività di messa in riserva.

La capacità di stoccaggio autorizzata per le sole attività di messa in riserva (R13) (serbatoi posti in bacino di contenimento, destinati allo stoccaggio degli oli) è pari a 126 m<sup>3</sup> (presenza di n.1 serbatoio da 36 m<sup>3</sup> per lo stoccaggio dell'olio intero, con un setto che permette lo stoccaggio in due scomparti differenti uno da 12 m<sup>3</sup> e uno da 24 m<sup>3</sup>; n.1 serbatoio da 60 m<sup>3</sup> per lo stoccaggio dell'emulsione oleosa, con un setto che permette lo stoccaggio in due scomparti differenti da 30 m<sup>3</sup> cad; vasca coperta per il "prestoccaggio emulsioni" con volume di 30 m<sup>3</sup>).

**In quest'area i quantitativi trattati annualmente sono pari a 4000 t/a corrispondenti a 16 t/g, considerando un'attività lavorativa di 250 g/a.**

La vasca coperta per il "prestoccaggio emulsioni" ha la funzione di decantatore statico per la separazione delle diverse densità delle emulsioni appena ricevute. In particolare a seguito della decantazione la frazione acquosa viene inviata, tramite un sistema di tubazioni collegate a diverse quote, nel serbatoio emulsione, mentre la parte più densa/pastosa viene rimossa e gestita come rifiuto. Tale gestione consente di ottimizzare il corretto funzionamento degli impianti di evaporazione.

#### 4. Planimetrie di riferimento

Le modifiche non sostanziali di cui al punto 1. del presente allegato dovranno essere realizzate conformemente ai seguenti elaborati tecnici:

TITOLO	N.	SIGLA	DATA
Aree gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera – planimetria generale	1	A473A123	11/12/2020